



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MAGISTRATO ALLE ACQUE

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia*
SEZIONE ANTINQUINAMENTO

Venezia, 12 SET. 2006

S. Polo, 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax. 041/5286706

ALLE DITTE
SYNDIAL S.p.A.
DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l.
INEOS VINYL ITALIA S.p.A.
POLIMERI EUROPA S.p.A.
SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l.
Via della Chimica, 5
30175 - PORTO MARGHERA

e p.c. **ALLA REGIONE DEL VENETO**
Segreteria regionale all'ambiente e territorio
Direzione Progetto Venezia
Calle Priuli, 99
30124 - VENEZIA

Prot. 2566

**OGGETTO: L. 366/63 – L. 171/73- DPR 962/73 – L. 206773 – D.M. 23.4.1998 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**
**PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI N. 743/INQ DEL
6.3.2006.**
**DITTE: SYNDIAL S.p.A. – SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l. –
POLIMERI EUROPA S.p.A. – INEOS VINYL ITALIA S.p.A. – DOW
POLIURETANI ITALIA S.r.l. – Via della Chimica, 5 – PORTO MARGHERA.**

Premesso che con l'autorizzazione in oggetto il Magistrato alle acque ha autorizzato l'esercizio dei
seguenti scarichi di reflui e derivazioni di acqua lagunare:

- Scarichi SM15 – SM15/1 – SM15/2 – SM15/3 – SM15/4 – SM15/6 – SM15/7E – SM15/7W –
SM15/8 – SM15/9W – SM15/9E – SM15/10 – SM15/11 – SM15/12 – SM15/13 – SM15/14 –
SM15/15 – SM15/17 – SM15/18 – SM15/22
- Opera di derivazione AL1 SUD

Premesso che la scadenza di tale autorizzazione, inizialmente posta al 16.5.2006, è stata prorogata dal Magistrato alle acque con nota n. 1590 del 23.05.2006, giusta Decreto della Regione Veneto n. 202 del 31.10.2005;

Considerato che la ditta Servizi Porto Marghera S.c. a r.l. in data 12.07.2006 ha richiesto alla Regione Veneto e al Magistrato alle Acque, limitatamente al parametro "cianuri" allo scarico SM15/22, una proroga fino al 31.01.2007 per l'applicazione dei limiti previsti dal D.M. 30.7.1999 – Tabella A – Sezione 3, al fine di poter definire la messa a punto di una procedura analitica per la corretta esecuzione dell'analisi dei cianuri, la cui determinazione ai limiti previsti dalla tabella A – Sezione 3 (5 µg/L) presenta obiettive difficoltà legate alla presenza di potenziali interferenti;

Considerato che la Regione Veneto, con nota n. 426.989/57.08 del 17.07.2006 e nota n. 443201/57.08 del 24/07/2006 ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga, subordinando l'accoglimento della richiesta della ditta S.P.M. alla messa a punto di un protocollo di intercalibrazione della metodologia analitica dei cianuri con il Magistrato alle acque;

Considerato che in data 04.09.2006 è stato definito, presso la sede della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) il protocollo analitico per la messa a punto della suddetta metodica, la cui completa definizione e validazione comporterà l'esecuzione di numerose prove di intercalibrazione tra il laboratorio SAMA e i laboratori delle aziende contestatarie dello scarico SM15;

Tutto ciò premesso e considerato

l'autorizzazione allo scarico n. 743/INQ rilasciata dal Magistrato alle Acque in data 06.03.2006 e già prorogata fino al 16.07.2006, si intende ulteriormente prorogata fino a tutto il 31.01.2007 con la seguente modifica dell'art. 4:

Art. 4 - Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione dovrà avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. Dal 1.1.2006 lo scarico finale SM15 deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 così come gli scarichi delle aziende intestatarie della presente autorizzazione i cui reflui recapitano in via diretta allo scarico SM15, ad eccezione delle acque provenienti dallo scarico SM15/22 che dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3. Per lo scarico SM15/22 e per lo scarico finale SM15, il termine del 1.1.2006 non si applica per il parametro cianuri, per il quale è previsto il rispetto di un limite pari a **50 µg/L fino alla data del 31.1.2007**, al fine di consentire la messa a punto della procedura analitica per l'analisi dei cianuri. Il rispetto dei valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione. E' fatto obbligo alle ditte intestatarie della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interrimenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

Prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentato al Magistrato alle acque il previsto regolamento per il conferimento dei reflui all'impianto SG31 da parte delle singole ditte, completo dei valori-limite di concentrazione e di flusso di massa al fine di garantire le percentuali di abbattimento previste per le dieci sostanze vietate di tabella A sezione 3 del D.M. 30.7.1999 a pie'

